

REGOLAMENTO

SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA

(SGMS)

Con il presente Regolamento si vuole proporre una completa ed organica disciplina del Settore Giovanile Minibasket Scuola (SGMS).

Il settore Giovanile Minibasket Scuola (SGMS) ha la caratteristica di comprendere al suo interno tre sotto settori: Settore Giovanile, Settore Minibasket e Settore Scuola, ognuno dei quali ha proprie funzioni, una propria composizione e dei compiti precipui.

Obiettivo principale del Regolamento di Settore è, pertanto, quello di rappresentare organizzativamente ed organicamente tutti gli aspetti e le regole che concorrono a disciplinarlo.

COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 FUNZIONI E SEDE (del. n.312 CF 28/09/2013)

1. Il SGMS è composto da quattro sotto settori: il Settore Minibasket, il Settore Giovanile maschile, il Settore Giovanile femminile e il Settore Scuola.
2. Il Settore Giovanile-Minibasket-Scuola (SGMS) è un organismo tecnico federale della Federazione Italiana Pallacanestro preposto dal Consiglio federale:
 - a) a promuovere il basket giovanile, il Minibasket e l'Easybasket e a disciplinarne ed organizzarne le attività connesse;
 - b) al reclutamento, alla formazione, al coordinamento ed alla organizzazione dei Coordinatori Tecnici Territoriali Minibasket e Scuola (CTT), dei Docenti Minibasket e Scuola, degli Istruttori Nazionali Minibasket, degli Istruttori Minibasket ed Easybasket;
 - c) ad assolvere, nell'ambito delle proprie competenze, i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio federale della FIP.
3. La sede del SGMS è istituita presso la sede Federale.

SETTORE MINIBASKET E SCUOLA

Art. 2 – COMPOSIZIONE SETTORE MINIBASKET

1. Il Settore Minibasket è composto da organi direttivi, organi tecnici, tesserati ed iscritti.
2. Sono organi direttivi del Settore:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo.
3. Sono organi tecnici del Settore:
 - a) il Tecnico federale;
 - b) i Coordinatori Tecnici Territoriali (CTT);
 - c) lo Staff Tecnico Territoriale;
4. Sono tesserati del Settore:
 - a) i Dirigenti Responsabili dei Centri Minibasket;
 - b) l'Istruttore Minibasket;
 - c) l'Istruttore Minibasket Nazionale;
 - d) i Docenti Territoriali;
 - e) i Benemeriti del Minibasket.
5. Sono iscritti del Settore:

- a) i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni.
- 6. La durata delle cariche è disciplinata dall'art. 81 del Regolamento Organico della FIP.
- 7. I componenti degli organi direttivi e tecnici sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato ex art. 81, comma 7 del Regolamento Organico della FIP.

Art. 3 – COMPOSIZIONE SETTORE SCUOLA

- 1. Sono organi direttivi del Settore:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo.
- 2. Sono organi tecnici del Settore:
 - a) il Tecnico Federale;
 - b) i Coordinatori Tecnici Territoriali (CTT);
 - c) lo Staff Tecnico Territoriale.
- 8. La durata delle cariche è disciplinata dall'art. 81 del Regolamento Organico della FIP.

Art. 4 – I PRESIDENTI (del. n.312 CF 28/09/2013)

- 1. I Presidenti del SGMS sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
- 2. I Presidenti rappresentano il SGMS e sovrintendono, su delega del Presidente federale, l'attività del SGMS garantendone il regolare funzionamento.
- 3. Il Presidente federale può revocare la delega del Presidente di Settore in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
- 4. Il Presidente del SGMS ha inoltre il compito di:
 - a) proporre al Presidente federale la nomina dei Componenti dei rispettivi Consigli Direttivi per l'approvazione da parte del Consiglio federale;
 - b) proporre al Presidente federale la nomina del/i Vicepresidente/i tra i componenti dei rispettivi Consigli Direttivi per l'approvazione da parte del Consiglio federale;
 - c) convocare e presiedere i Consigli Direttivi, almeno una volta l'anno nel corso dell'anno sportivo, e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
 - d) fissare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli Direttivi, dandone avviso agli interessati con congruo preavviso, a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso;
 - e) rimettere le deliberazioni adottate dai Consigli Direttivi al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - f) adottare, con immediata esecutività e solo in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza dei Consigli Direttivi che dovranno essere ratificati, nella prima riunione utile, dai Consigli Direttivi stessi. Tali provvedimenti, in caso di mancata ratifica, decadono e cessano di avere efficacia;
 - g) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore;

Art. 5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SETTORE MINIBASKET

- 1. Il Consiglio Direttivo del Settore Minibasket è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) da 5 Consiglieri, tra cui un Vicepresidente;
 - c) da un Presidente Regionale nominato dal Consiglio federale;
 - d) dal Tecnico federale.
- 2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale od un suo delegato.
- 3. Il Consiglio Direttivo del Settore Minibasket è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 4. Il Consiglio Direttivo del Settore Minibasket è inoltre competente a:

- a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Minibasket;
- b) programmare e promuovere l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
- c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro;
- d) curare le politiche di reclutamento e formazione dei Coordinatori Tecnici Territoriali Minibasket e Scuola (CTT), dei Docenti Territoriali Minibasket e Scuola, degli Istruttori Nazionali Minibasket, degli Istruttori Minibasket ed Easybasket;
- e) ratificare la composizione delle Commissioni Regionali e Provinciali Minibasket e Scuola su proposta dei Consigli Direttivi Regionali;
- f) proporre al Consiglio federale il rinnovo o la revoca dell'incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale;
- g) proporre al Consiglio federale il rinnovo o la revoca dell'incarico di Docente Territoriale;
- h) proporre al Consiglio federale la revoca, in presenza di validi e accertati motivi, della qualifica di Istruttore Minibasket o di altra carica assunta all'interno del Settore;
- i) vigilare sulla corretta attività dei Centri Minibasket;
- j) proporre al Consiglio federale la revoca dell'adesione di un Centro Minibasket;
- k) proporre la nomina dei Benemeriti del Minibasket;
- l) proporre la nomina del Tecnico federale;
- m) ratificare i componenti degli Staff Tecnici Territoriali su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, in accordo con il Coordinatore Tecnico Territoriale e il Tecnico federale.

ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SETTORE SCUOLA

1. Il Consiglio Direttivo del Settore Scuola è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) da 5 Consiglieri, tra cui un Vicepresidente;
 - c) da un Presidente Regionale nominato dal Consiglio federale;
 - d) dal Tecnico federale.
2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale od un suo delegato.
3. Il Consiglio Direttivo del Settore Scuola è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.
4. Il Consiglio Direttivo del Settore Scuola è inoltre competente a:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Scuola;
 - b) programmare, promuovere e supportare ogni forma di collaborazione con il MIUR, gli Atenei e le Istituzioni Scolastiche Nazionali di ogni ordine e grado;
 - c) proporre al Consiglio federale il rinnovo o la revoca dell'incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale;
 - d) proporre la nomina del Tecnico federale.

ART. 7 – IL TECNICO FEDERALE DEL SETTORE MINIBASKET SCUOLA

1. Il Tecnico federale è un Istruttore nazionale, che su proposta dei Consigli Direttivi del SGMS riceve l'incarico dal Consiglio federale.
2. Il Tecnico federale deve avere riconosciute e consolidate conoscenze e competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro.
3. Il Tecnico federale è competente a:
 - a) curare la realizzazione degli eventi del SGMS e approvare lo svolgimento delle manifestazioni programmate dai Comitati Organizzatori Locali che siano in linea con i programmi tecnici del Settore e conformi all'attività del Minibasket;
 - b) alla programmazione della didattica, alla formazione e alla definizione degli aspetti tecnici del Settore;

- c) predisporre i programmi didattici dei Corsi di Istruttore;
 - d) vigilare sull'attività dei Docenti Territoriali;
 - e) coordinare l'attività dei Coordinatori Tecnici Territoriali (CTT).
4. Relaziona il Consiglio Direttivo Minibasket e Scuola sui programmi svolti e sugli obiettivi conseguiti.

ART. 8 – I COORDINATORI TECNICI TERRITORIALI MINIBASKET E SCUOLA (CTT)

1. Il Coordinatore Tecnico Territoriale (CTT) è un Istruttore Minibasket Nazionale nominato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile Minibasket Scuola.
2. Il Coordinatore Tecnico Territoriale ha il compito di:
 - a) coordinare l'attività dei Docenti Territoriali sul territorio;
 - b) verificare la coerenza dei programmi dei corsi di formazione Provinciali e Regionali con gli aspetti tecnici indicati dal Tecnico federale;
 - c) definire i programmi tecnici dei corsi di aggiornamento Provinciali e Regionali e verificarne la concreta realizzazione;
 - d) promuovere il Minibasket e la Pallacanestro;
 - e) promuovere ed organizzare i Corsi di Aggiornamento per gli Insegnanti della scuola primaria di 1° e 2° grado e della scuola secondaria, in base alle Direttive Ministeriali vigenti e alle Direttive emanate dal Consiglio del Direttivo Scuola;
 - f) promuovere giornate di Sport presso le scuole presenti sul territorio ed organizzare e coordinare conferenze, meeting e convegni, utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro nella Scuola, coinvolgendo Docenti Territoriali e Dirigenti Scolastici;
 - g) collaborare all'organizzazione delle fasi distrettuali, comunali e provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi;
 - h) coordinare lo Staff Tecnico Territoriale.
3. Il CTT individua in accordo con il Consiglio Direttivo Regionale i componenti dello Staff Tecnico territoriale per la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo del SGMS.

ART. 9 – LO STAFF TECNICO TERRITORIALE

1. Gli Staff Tecnici Regionali del SGMS sono composti, obbligatoriamente, dal CTT e dal Responsabile Regionale. Ne fanno parte anche gli Istruttori Minibasket Nazionali di consolidata esperienza e i Docenti Territoriali, fino a un massimo di cinque componenti.
2. I componenti sono proposti dai CTT in accordo con il Consiglio Direttivo Regionale e portati a ratifica del Consiglio Direttivo del Settore.

ATTIVITA' PERIFERICA

ART. 10 – I COMITATI PERIFERICI

1. L'attività periferica si realizza con l'attuazione dei programmi predisposti dal SGMS attraverso il Comitato Regionale o Provinciale o dai delegati Provinciali che, per la parte di loro competenza, si avvalgono delle Commissioni Regionali Minibasket-Scuola, delle Commissioni Provinciali Minibasket-Scuola e dei Docenti Territoriali.

ART. 11 – I RESPONSABILI REGIONALI MINIBASKET E SCUOLA

1. I Responsabili Regionali Minibasket e Scuola sono parte integrante dello Staff Tecnico Regionale, vengono proposti dai Comitati Regionali e ratificati dal Consiglio Direttivo Minibasket-Scuola.
2. I Responsabili Minibasket-Scuola rappresentano il Settore a livello regionale.
3. I Responsabili Regionali propongono i componenti della Commissione Regionale per la nomina del Consiglio Direttivo Regionale e la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo del SGMS.
4. I Responsabili Regionali Minibasket e Scuola hanno il compito di:
 - a) seguire, promuovere e organizzare le attività di formazione e le attività sportive del Settore Minibasket e Scuola nella propria Regione;
 - b) coordinare la Commissione Regionale Minibasket-Scuola.

ART. 12 – COMMISSIONE REGIONALE MINIBASKET-SCUOLA

1. La Commissione Regionale Minibasket-Scuola è composta dal Responsabile Regionale Minibasket-Scuola e da un massimo di altri tre Docenti Territoriali, proposti dal Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio federale.
2. La Commissione Regionale Minibasket-Scuola ha il compito di:
 - a) attivare le procedure necessarie alle richieste di autorizzazione e patrocinio per i tornei a carattere Regionale;
 - b) promuovere e organizzare feste, tornei e manifestazioni in favore dei Centri Minibasket e nelle scuole del territorio;
 - c) indire, coordinare ed organizzare, in collaborazione con i CTT ed i Docenti Territoriali, la logistica e la presentazione dei clinic Regionali, monitorando l'attività di formazione ed aggiornamento degli Istruttori Minibasket sul territorio;
 - d) programmare ed organizzare, in collaborazione con i CTT ed i Docenti Territoriali, i corsi per Istruttore di Minibasket;
 - e) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo Regionale, tutte le iniziative deliberate dal SGMS;
 - f) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al SGMS, una relazione documentata sull'attività svolta durante l'anno.

ART. 13 – I RESPONSABILI O DELEGATI PROVINCIALI MINIBASKET E SCUOLA

1. I Responsabili o Delegati Provinciali Minibasket e Scuola vengono proposti dai Comitati Provinciali ove costituiti e ratificati dal Consiglio Direttivo Minibasket-Scuola.
2. Ove non è costituito un Comitato Provinciale, il Consiglio Direttivo Regionale in accordo con il delegato Provinciale, nominerà un Delegato per l'attività del Minibasket e Scuola. La nomina sarà sottoposta alla ratifica del SGMS.
3. I Responsabili Provinciali individuano i componenti della Commissione Provinciale da proporre al Consiglio Direttivo Provinciale. La nomina sarà sottoposta alla ratifica del SGMS.
4. I Responsabili Minibasket-Scuola rappresentano il Settore a livello Provinciale.
5. I Responsabili Regionali Minibasket e Scuola hanno il compito di:
 - a) seguire e promuovere manifestazioni, feste, tornei ed eventi sportivi per la diffusione del Minibasket in favore dei Centri Minibasket e delle scuole del territorio.

ART. 14 – COMMISSIONE PROVINCIALE MINIBASKET-SCUOLA O DELEGATO PER L'ATTIVITA' DI MINIBASKET-SCUOLA

1. La Commissione Provinciale Minibasket-Scuola, ove è costituito un Comitato Provinciale, è composta dal Responsabile Provinciale Minibasket-Scuola e da un massimo di altri tre Docenti Territoriali proposti dal Consiglio Direttivo Provinciale e nominati dal Consiglio federale.
2. Ove non è costituito un Comitato Provinciale, il Consiglio Direttivo Regionale in accordo con il delegato Provinciale, nominerà un Delegato cui verranno attribuite le medesime funzioni, per l'attività del Minibasket e Scuola. La nomina sarà sottoposta alla ratifica del SGMS.
3. La Commissione Provinciale Minibasket-Scuola ha il compito di:
 - a) attivare le procedure necessarie alle richieste di autorizzazione e patrocinio per i tornei a carattere Provinciale;
 - b) promuovere e organizzare feste, tornei e manifestazioni in favore dei Centri Minibasket e nelle scuole del territorio;
 - c) indire, coordinare ed organizzare, in collaborazione con i CTT ed i Docenti **Territoriali**, la logistica e la presentazione dei clinic Provinciali, monitorando l'attività di formazione ed aggiornamento degli Istruttori Minibasket sul territorio;
 - d) programmare ed organizzare i corsi per Istruttore Minibasket e i corsi di aggiornamento Provinciali;
 - e) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo Provinciale, tutte le iniziative deliberate dal SGMS;
 - f) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al SGMS, una relazione documentata sull'attività svolta durante l'anno.

I TESSERATI-INQUADRAMENTO-ITER DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

ART. 15 – IL DIRIGENTE RESPONSABILE

1. Ogni Centro Minibasket deve avere il proprio Dirigente Responsabile.
2. Il Dirigente Responsabile è l'unico referente del Centro Minibasket per la Federazione Italiana Pallacanestro.
3. Il Dirigente Responsabile cura l'organizzazione, la pianificazione e la programmazione dell'attività del Centro Minibasket seguendo le linee guida e gli indirizzi del SGMS.
4. Il Dirigente Responsabile ha il dovere di partecipare ad eventuali corsi di formazione stabiliti dal Consiglio Direttivo Minibasket-Scuola e approvati dal Consiglio federale.
5. Il Dirigente Responsabile ha il dovere di avvalersi esclusivamente di Istruttori federali in regola con il tesseramento ed aggiornati secondo le indicazioni didattiche del SGMS.

ART. 16 – ISTRUTTORE MINIBASKET

1. La qualifica di Istruttore Minibasket viene conseguita a seguito della partecipazione e del superamento dell'esame previsto dai Corsi Istruttori Minibasket organizzati da ogni Comitato Territoriale FIP. Ai Corsi di Istruttore Minibasket possono accedere coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. L'Istruttore Minibasket ha il compito di curare la formazione tecnica e motoria dei bambini iscritti ai Centri Minibasket aderenti alla FIP, seguendo le indicazioni didattiche del SGMS.
3. L'Istruttore Minibasket è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dal SGMS, seguendo le disposizioni impartite annualmente dallo stesso.
4. Non possono conseguire la qualifica di Istruttore Minibasket coloro i quali rientrino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.
5. La qualifica di Istruttore Minibasket decade qualora, per cinque anni consecutivi, non sia stato rinnovato il tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni annuali emanate dal SGMS.

ART. 17 – ISTRUTTORE MINIBASKET NAZIONALE

1. La qualifica di Istruttore Minibasket Nazionale viene conseguita a seguito della partecipazione e del superamento dell'esame previsto dai Corsi Nazionali organizzati dal SGMS. Ai Corsi Nazionali organizzati dal SGMS possono accedere coloro i quali siano già in possesso della qualifica di Istruttore Minibasket e abbiano i requisiti indicati ed emanati annualmente dalle disposizioni del SGMS.
2. Non possono conseguire la qualifica di Istruttore Minibasket Nazionale coloro i quali rientrino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.
3. La qualifica di Istruttore Minibasket Nazionale decade secondo quanto previsto dalle disposizioni annuali emanate dal Consiglio Direttivo del SGMS.

ART. 18 – I DOCENTI TERRITORIALI

1. L'incarico di Docente Territoriale viene attribuito agli Istruttori Minibasket Nazionale che abbiano frequentato e superato con esito positivo il Corso per Docenti Territoriali organizzato dal SGMS.
2. I Docenti Territoriali sono specialisti con approfondite conoscenze sulle teorie e metodologie di comunicazione, sulle teorie e metodologie di insegnamento, sulle teorie e metodologie di allenamento riferite al Minibasket e alla Pallacanestro, nonché in tutte le discipline ad esse connesse.
3. Non possono conseguire la qualifica di Docente Territoriale coloro i quali rientrino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.
4. Operano sia a livello territoriale che nazionale.
5. L'incarico di Docente Territoriale ha validità annuale e può essere rinnovato o revocato dal Consiglio Direttivo del SGMS in qualsiasi momento o al termine dell'anno sportivo.

ART. 19 – I BENEMERITI DEL MINIBASKET

1. Il Consiglio Direttivo del Settore Minibasket può, con apposita deliberazione, conferire il titolo di “*Benemerito del Minibasket*” a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente del SGMS, di Segretario del SGMS, di componente di Commissioni e Direttivi del Settore Minibasket, nonché di Docente Minibasket o a personalità illustri che si siano distinte per la qualità dell’attività svolta a favore della diffusione e del miglioramento del Minibasket in Italia.
2. Al titolo di “*Benemerito del Minibasket*” seguirà l’esenzione dal pagamento della quota annuale per la tessera.

GLI ISCRITTI

ART. 20 – I BAMBINI (del. n.55 CF 18/07/2014)

1. Sono considerati iscritti Minibasket (e quindi “*mini atleti*”) tutti i bambini e le bambine che abbiano un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni all’atto dell’iscrizione al Settore Minibasket FIP.
2. Non potranno iscriversi bambini o bambine con età inferiore ai 5 anni all’atto dell’iscrizione al Settore Minibasket FIP.
3. Non potranno iscriversi bambini o bambine con età superiore ad 11 anni all’atto dell’iscrizione al Settore Minibasket FIP.
4. L’iscrizione è annuale e termina il 30 giugno di ogni anno.
5. L’iscrizione ad un Centro Minibasket non è vincolante per nessun bambino o bambina.
6. Possono essere effettuate cancellazioni di iscrizioni di bambini previa comunicazione alla Segreteria di Settore da parte del centro Minibasket presso cui il bambino è iscritto.
7. E’ possibile effettuare una seconda iscrizione successiva alla cancellazione purché entro il 31 ottobre di ogni anno.
8. Sono consentite le seconde iscrizioni oltre il 31 ottobre di ogni anno nel caso di trasferimento di residenza del nucleo familiare che deve essere debitamente comprovato.
9. Le nuove iscrizioni, ovvero le iscrizioni di bambini mai censiti o già censiti ma mai iscritti per la stagione sportiva in corso, possono essere effettuate senza limiti temporali.
10. Ai centri che effettuano la seconda iscrizione sarà addebitata la relativa quota di iscrizione.

SETTORE GIOVANILE

ART. 21 – COMPOSIZIONE (del. n.312 CF 28/09/2013)

1. Il Settore Giovanile maschile ed il Settore Giovanile femminile sono composti da organi direttivi e organi tecnici.
2. Sono organi direttivi dei Settori:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo maschile;
 - c) il Consiglio Direttivo femminile.
3. Sono organi tecnici del Settore:
 - a) la Commissione tecnica maschile;
 - b) la Commissione tecnica femminile;
 - c) la Commissione tecnica Regionale (maschile e femminile);

ART. 22 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO MASCHILE

1. Il Consiglio Direttivo maschile del Settore Giovanile è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vicepresidente;
 - c) dal Coordinatore della Commissione tecnica maschile;
 - d) da un Presidente Regionale;
 - e) da un rappresentante di Lega Serie A;
 - f) da un rappresentante di Legadue;

- g) da un rappresentante della Lega Nazionale Pallacanestro.
- 2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale od un suo delegato.
- 3. Il Consiglio Direttivo maschile del Settore Giovanile è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 4. Il Consiglio Direttivo maschile del Settore Giovanile è inoltre competente a:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione e il buon funzionamento del Settore;
 - b) coordinare ed attuare tutte le iniziative volte a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile maschile.
 - c) programmare e promuovere l'attività di ogni anno sportivo;
 - d) controllare e verificare la corretta applicazione sul territorio delle norme emanate;
 - e) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio federale.

ART. 23 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO FEMMINILE

- 1. Il Consiglio Direttivo femminile del Settore Giovanile è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vicepresidente;
 - c) dal Coordinatore della Commissione tecnica femminile;
 - d) da un Presidente Regionale;
 - e) da un rappresentante della LegA Basket femminile;
- 5. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale od un suo delegato.
- 6. Il Consiglio Direttivo femminile del Settore Giovanile è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 7. Il Consiglio Direttivo femminile del Settore Giovanile è inoltre competente a:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione e il buon funzionamento del Settore;
 - b) coordinare ed attuare tutte le iniziative volte a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile femminile.
 - c) programmare e promuovere l'attività di ogni anno sportivo;
 - d) controllare e verificare la corretta applicazione sul territorio delle norme emanate;
 - e) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio federale.

ART. 24 – LA COMMISSIONE TECNICA MASCHILE

- 1. La Commissione tecnica maschile è composta da:
 - a) un Coordinatore nominato dal Settore Giovanile;
 - b) un tecnico in rappresentanza della Lega Serie A;
 - c) un tecnico in rappresentanza della Legadue;
 - d) un tecnico in rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - e) un coordinatore della Commissione tecnica Regionale.
- 2. La Commissione tecnica maschile è convocata dal Coordinatore della commissione tecnica Regionale e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 3. La Commissione tecnica femminile è coordinata dal Responsabile delle Nazionali giovanili o da un suo delegato.
- 4. La Commissione tecnica maschile è competente a:
 - a) programmare tutte le attività dei campionati giovanili maschili;
 - b) fissare ed aggiornare le regole tecniche e di ammissione alle fasi interregionali e alle finali nazionali;
 - c) predisporre ed elaborare progetti di reclutamento per consentire ad atleti di interesse nazionale, la partecipazione a campionati superiori.
- 5. Le decisioni assunte dalla Commissione tecnica maschile devono essere portate al vaglio del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e approvate, definitivamente, dal Consiglio federale.
- 6. Relaziona il Consiglio Direttivo del Settore Giovanile sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti.
- 7. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale od un suo delegato.

ART. 25 – LA COMMISSIONE TECNICA FEMMINILE

1. La Commissione tecnica femminile è composta da:
 - a) un Coordinatore nominato dal Settore Giovanile;
 - a) un tecnico in rappresentanza delle Società di serie A1 Femminile;
 - b) un tecnico in rappresentanza delle Società di serie A2 Femminile;
 - c) un tecnico in rappresentanza delle Società di serie A3 Femminile;
 - d) un coordinatore della commissione tecnica Regionale.
2. La Commissione tecnica femminile è convocata dal Coordinatore della commissione tecnica Regionale.
3. La Commissione tecnica femminile è coordinata dal Responsabile delle Nazionali giovanili o da un suo delegato.
4. La Commissione tecnica femminile è competente a:
 - a) programmare tutte le attività dei campionati giovanili femminili;
 - b) fissare ed aggiornare le regole tecniche e di ammissione alle fasi interregionali e alle finali nazionali;
 - c) predisporre ed elaborare progetti di reclutamento per consentire alle atlete di interesse nazionale, la partecipazione a campionati superiori.
5. Le decisioni assunte dalla Commissione tecnica femminile devono essere portate al vaglio del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e approvate, definitivamente, dal Consiglio federale.
6. Relazione al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti.
7. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale od un suo delegato.

ART. 26 – LA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE

1. La Commissione tecnica Regionale è convocata dal Responsabile regionale.
2. Il numero dei componenti della Commissione tecnica Regionale varia a seconda della Regione e delle esigenze di volta in volta esistenti.
3. La Commissione tecnica Regionale è inoltre competente a:
 - a) verificare in itinere i progetti che interessano il territorio;
 - b) controllare l'andamento dei campionati giovanili maschili e femminili;
 - c) attuare i progetti di reclutamento disposti ed emanati dal Settore Giovanile.

NORME FINALI

ART. 28 – TUTELA DELLA SALUTE

1. Tutti gli iscritti e i tesserati al SGMS potranno partecipare all'attività sportiva esclusivamente se in regola con le certificazioni mediche previste dal Regolamento Sanitario della FIP.

ART. 29 – RINVIO ALLE NORME FEDERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali in vigore.